# Comune di Vaglia

**Città Metropolitana di Firenze**

# Deliberazione del Consiglio Comunale

# n. 35 del 30/06/2020

---

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.

---

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è convocato il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima. Sono intervenuti in Videconferenza:

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° **13** componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **BORCHI LEONARDO** | **Presente** | |
| **2** | **GALILEO SESIA** | **Presente** | |
| **3** | **MANSURI DIANA** | **Presente** | |
| **4** | **CRITELLI FRANCESCO** | **Presente** | |
| **5** | **LELLI LEONARDO** | **Presente** | |
| **6** | **BIRINI FRANCESCA** | **Presente** | |
| **7** | **ADONI ELISA** | **Presente** | |
| **8** | **RUSSO SALVATORE** | **Presente** | |
| **9** | **BORGONOVO LEONARDO** | **Presente** | |
| **10** | **SACCONI GUIDO** | **Presente** | |
| **11** | **CRESCI GIOVANNI** | **Presente** | |
| **12** | **FRANCESCHINI SERENA** | **Presente** | |
| **13** | **CORONA SANDRO** | **Presente** | |

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale.
Partecipano, altresì in Videconferenza senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi, Rossi.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i consiglieri RUSSO SALVATORE, CRESCI GIOVANNI, CORONA SANDRO

**SINDACO**: La parola all'Assessore Nencini per l'illustrazione dell'argomento.
**NENCIN**I: <<In questo caso per il decreto Cura Italia dobbiamo riapprovare le tariffe 2019 quindi nel 2020 si riapprovano le stesse tariffe del 2019 tenuto conto che il piano economico dell'ATO arriverà alla fine dell'anno, che probabilmente ci sarà un aumento probabile e che questo aumento sarà spalmato nel successivo triennio quindi il conguaglio della tariffa 2020 dato che riapproviamo quelle del 2019 sarà eventualmente spalmato nel triennio successivo. Altra cosa da tenere in considerazione data la modifica del regolamento, per rispettare una delibera di Arera si prevede un abbattimento del 25% sulla parte variabile della tariffa per le attività economiche che sono rimaste chiuse. Questo 25% che ammonta a circa 25.000 € sono coperte con altre risorse di bilancio, non sono spalmate chiaramente sui cittadini non è che se non lo pagano loro lo paga qualcun altro, questo logicamente per rispettare quello che ci diceva il decreto cioè che le tariffe devono essere le stesse del 2019. >>
**FRANCESCHINI**: <<Scusate una domanda. Mi sembra invece che risulti che le tariffe tari 2020 la parte di tariffa fissa e di tariffa variabile siano diverse da quelle del 2019 non di molto ma un po' differenti sono. >>
**SINDACO**:<< Non so da che cosa ti risulti questo dato. >>
**FRANCESCHINI**:<< Dai documenti che ci sono stati inviati insieme all'ordine del giorno c'è una tabellina: numero di componenti, tariffa fissa, tariffa variabile se si confronta con quella pubblicata sul sito del Comune di Vaglia relativa al 2019, la tariffa fissa e quella variabile sono diverse non di molto ma sono diverse. >>
**NENCINI**: <<Sto cercando di recuperarmi la tabella perché non ce l'ho sottomano.>>
**SINDACO:<<**Volevo solo anticipare questo tema del piano economico finanziario che ci aspetta nei prossimi anni da parte dell'ATO la questione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è un problema molto grosso. Ci aspettiamo che nei prossimi anni le tariffe avranno un incremento per quello che è il dato della gestione da parte di Alia già dal 2018 quando è stato siglato il contratto e anche nel 2019. Praticamente sulla base del contratto stipulato dall'ATO con l'allora ATI che poi si sono fuse in Alia c'è sulla base del contratto, una rivalutazione del piano economico finanziario per cui Alia ha chiesto diversi milioni in più da mettere in tariffa già nel 2018 e così sarà anche nel 2019. E' una questione aperta su cui noi come Comune possiamo fare ben poco se non in prospettiva, bisognerà fare un ragionamento politico a largo spettro in ambito regionale per rivedere tutta la pianificazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti perché un dato su tutti, la vendita della raccolta dei rifiuti differenziati solo della carta ha avuto un esito negativo rispetto alle previsioni di 7.000.000 per Alia, Alia si basa su questo articolo del contratto per recuperarla (questo è solo un esempio) se mi ricordo bene ATO gli ha riconosciuto per il 2018 ben 13.000.000 in più. Questo è quello che ci aspetta di affrontare è un grosso problema. Detto questo metto in votazione.>>
**NENCINI:** <<Nella delibera si parla chiaramente di approvare per il 2020 le tariffe così come erano per 2019 controllando l'allegato effettivamente quelle del 2020 sono un po' più basse rispetto a quelle il 2019, fatto salvo che per il componente IV dove c''è una piccola differenza in aumento della parte fissa.>>
**FRANCESCHINI: <<**Sono diverse o non sono diverse non ho capito ? >>
**NENCINI :** <<Rispetto a quella che c'è sul sito la delibera come numero di componenti 0,86, 0,60, 0,94, 1,40 quella parte là è uguale, mentre la parte sotto invece è leggermente diversa perché io credo che ogni anno non sono mai le stesse come ripartizione perché dipende dal data base, dipende dalle cessazioni, passaggi delle persone che da due diventano tre, da quattro diventano cinque può essere leggermente variate ma le tariffe devono essere uguali a quelle del 2019 . E' chiaro che se da quattro componenti passo a tre non è che posso pagare per 4 componenti pagherò per tre componenti.>>
**FRANCESCHINI:<<** Le tariffe però sono modificate perché nel 2019 si trova una cifra, sul 2020 se ne trova un' altra.>>
**NENCINI**:<< E' strano perché il KA e il KB come tabellina che sono quelle sulle quali si fa il calcolo delle tariffe sono le stesse numero dei componenti 1,2,3,4,5 e 6 poi c'è KA e KB cioè i calcoli vengono fatti da questi parametri.>>
**SINDACO**: <<Quello che rimane invariato è il piano economico finanziario il totale poi in relazione alle utenze...>>
**NENCINI**: <<In relazione alle utenze, in relazione al numero dei componenti c'è una variazione.>>

**SINDACO**:<< In relazione alla variazione del plafond degli utenti siccome la ripartizione è uguale ma cambiano leggermente le aliquote. Questo è solo un anticipo, poi questo piano economico finanziario, dovrà essere rivisto a consuntivo.>>
**CRITELLI**: <<La commissione sul punto 8 si è espressa favorevolmente per quanto riguarda il Gruppo Per Vaglia, Riserva di voto i Gruppi Scelgo Vaglia e Insieme. >>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

**VISTO,** in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai seguenti codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, ossia:
91.02 musei, 91.01 biblioteche, 51.14 cinematografi, 90.04 teatri, 93.11-93.12-93.13 impianti sportivi, 47.72 negozi calzature, 47.78.91 negozi particolari quali filateria, 47.71 negozi abbigliamento, 47.53.11 negozi particolari quali tende, 47.51.10 negozi particolari quali tessuti, 47.53.12 negozi particolari quali tappeti, 47.71.50 negozi particolari quali cappelli e ombrelli, 47.79.20 negozi particolari quali antiquariato, 47.82-47.89 banchi di mercato beni durevoli, 96.02 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 93.29.10 discoteche, night club, 85 scuole, 94 associazioni, 94.91 luoghi di culto, 55.30 campeggi, 93.29.20 stabilimenti balneari, 55.1 alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante, k(65 e 66)68 da 69 a 74;78,80,81,82,84 uffici e agenzie, K(64) banche istituti di credito, da 69 a 75;86 studi professionali, negozi e altri beni durevoli, attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 45 carrozzeria, autofficina, elettrauto, attività industriali con capannoni di produzione attività artigianali di produzione beni specifici, 56 ristoranti trattorie osterie pizzerie pub, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria 56.2 mense, 47.76.10 fiori e piante, 56.10.20 pizze al taglio;
**PRESO ATTO** che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

- quota variabile ridotta nella misura del 25%;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 25.369,20;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse correnti del Bilancio 2020/2022, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n.2, con scadenza al 16 giugno e 16 ottobre, verranno così modificate solo per l'anno 2020:
rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 31/07/2020
rata n. 2 a saldo, con scadenza al 01/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

**VISTO,** altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

**RITENUTO,** dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto alla data di approvazione della presente deliberazione non risulta ancora pervenuto il PEF 2020

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 6/04/2020 e il documento unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 6/04/2020;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai Responsabili dei Servizi spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì il parere n. 18 formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 23/06/2020 , ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.9 , contrari n.4( Sacconi,Cresci, Franceschini ,del gruppo " Scelgo Vaglia" e Corona del gruppo "Insieme ") astenuti n. 0 su un totale di n. 13 presenti e votanti,**

**D E L I B E R A**

- **TUTTO QUANTO** esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,
- **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n.9 , contrari n. 4 (Sacconi, Cresci, Franceschini del gruppo "Scelgo Vaglia" e Corona del gruppo "Insieme") , astenuti n. 0.**

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, vista l'urgenza.

-

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|---|---|
| Segretario Generale | Sindaco |
| Antonia Zarrillo | Dott. Leonardo Borchi |